

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERRI, INNAMORATO, MANCIA, ZANELLA**
e **MARNIGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1989

Estensione al personale in quiescenza della Polizia di Stato
dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge
1° aprile 1981, n. 121

ONOREVOLI SENATORI. – L'indennità di istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e l'assegno di funzione previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, a favore degli appartenenti alle Forze dell'ordine sono stati sostituiti con l'articolo 43 della legge di riforma della Amministrazione della pubblica sicurezza 1° aprile 1981, n. 121, da una indennità mensile pensionabile ragguagliata alle funzioni, alla professionalità, alle responsabilità e ai rischi.

Già nel corso dell'esame della riforma della polizia emerse l'esigenza di estendere l'indennità pensionabile al personale già in quiescenza, e in tale senso il Senato ebbe ad impegnare il Governo con un apposito ordine del giorno.

Il Governo dell'epoca ed i Governi successi-

vi non hanno tuttavia rispettato l'indicazione del Parlamento, benchè numerose siano state nel corso degli anni le occasioni propizie.

Così la legge 20 marzo 1984, n. 34, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, non hanno riconosciuto gli aumenti dell'indennità, a partire dal 1984, a favore del personale in quiescenza titolare di analoghe indennità; degli aumenti ulteriori della indennità disposti dal contratto 1985-1987 beneficia solo il personale recentemente posto in quiescenza.

Si è pertanto venuta a creare una irragionevole e sempre più grave disparità di trattamento tra i nuovi pensionati e i pensionati «d'annata» precedente la riforma del 1981.

In passato l'allora esistente indennità d'isti-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuto pensionabile veniva aggiornata per il personale in quiescenza in modo automatico, in ragione degli aumenti concessi al personale in servizio: ricordiamo al riguardo le leggi 15 novembre 1975, n. 572, 27 maggio 1977, n. 284, e 5 agosto 1978, n. 505.

La necessità di ristabilire un criterio automatico di aggancio della indennità fruita dal personale in quiescenza, rispetto a quella del personale in servizio, appare evidente, se si ipotizza il caso dell'agente che, posto in quiescenza per una invalidità prodotta per

causa di servizio appena prima dell'aumento dell'indennità, percepisca una indennità inferiore di quella spettante ai colleghi: dalla invalidità deriva una sperequazione economica.

Il rispetto del fondamentale principio di eguaglianza dettato dalla Costituzione e il rispetto nei confronti di una categoria di dipendenti pubblici che serve la collettività, esponendosi ai rischi più gravi, sollecitano la rapida approvazione delle norme contenute nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 1988 al personale in quiescenza al momento dell'entrata in vigore della predetta legge, nella misura vigente al 31 dicembre 1987.

2. L'importo della indennità è determinato, per il personale già in quiescenza al momento dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, detraendo i trattamenti già in godimento al medesimo titolo, nonchè l'indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e l'assegno di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2.

1. L'importo dell'indennità pensionabile prevista dall'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, riconosciuta al personale in quiescenza è automaticamente ragguagliato a quello dell'indennità riconosciuta al personale in servizio.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 35 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.